



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 2021 del 05/03/2021

Fasc. n 9.6/2019/53

**Oggetto:** Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 del progetto della Società CAP HOLDING S.p.A., di “modifica sostanziale dell’A.I.A R.G. n.14008 del 29/12/16 di Regione Lombardia della Società CORE S.p.A.”

**Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia**

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- la L. n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 14, comma 4, 14-ter e 14-quater, relativi alla disciplina generale della Conferenza di Servizi in materia di VIA;
- il D.Lgs. n.112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della L. n.59/1997;
- il D.Lgs. n.42/ 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n.42/2004” approvato con D.C.M. n.57/2017;
- il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 27-bis che dispone “nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale”, il proponente presenta un’istanza finalizzata al rilascio di “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati” necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, mediante lo svolgimento di una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14-ter della L. n.241/1990, la cui determinazione conclusiva costituisce il “provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
- la L. n.56/2014, “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il D.Lgs. n.46/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la L.R. n.26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la L.R. n.24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- la L.R. n.12/2005 “Legge per il governo del territorio”;
- la D.G.R. n.7492/2008 “Prime direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, L.R. n.24/2006)”;
- la D.G.R. n.8831/2008 “Determinazioni in merito all’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, L.R. n.24/2006)”;
- il Decreto della Regione Lombardia n.14236/2008 “Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del D.Lgs. n.59/2005”;
- la L.R. n.5/2010 “Norme in materia di Valutazione d’Impatto ambientale” e il R.R. n.2/2020 di attuazione della L.R. n.5/2010;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.951/2010;
- la D.G.R. n.2727/2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. n.12/2005 - contestuale revoca della D.G.R. n.2121/2006”;
- la D.G.R. n.4626/2012 “Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9 c.4 del D.M. 24 aprile 2008”;
- la D.G.R. n.4107/2020 “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A), ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, e alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e

gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.G.R. n.2970/2012”;

- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n.2014/955/CE “Nuovo elenco Europeo dei rifiuti”;

- il D.Lgs. n.79/1999, sull'attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25/08/2000, sull'aggiornamento dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

- le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 27 del 25/02/1999 e n. 201 del 11/11/2004;

- l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- il D.Lgs. n.28/2011 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;

- il D.Lgs. n.118/2016, “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006”;

- il D.Lgs. n.75/2010, “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;

- la D.G.R. n.2605/2011, “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.155/2010, “revoca della D.G.R. n.5290/2007”;

- la D.G.R. n.3934/2012 “Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;

- la D.G.R. n.3298/2012 “Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)”;

- il D.d.s. 6 dicembre 2013 - n.11674 “Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della D.G.R. n.3298/2012”;

- il D.P.R. n.380/2001 “Testo Unico dell'Edilizia”;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera R.G. n.2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22/12/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

DATO ATTO che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e alle procedure di Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n.6502 del 17/09/18 della Direzione Generale, sulla revisione della microstruttura della Città metropolitana a seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura approvati con Decreti del Sindaco metropolitano R.G. n.161/2018, e successive modificazioni, in seguito al quale la competenza ad emanare l'atto di Valutazione di Impatto Ambientale e di Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, è in capo al Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.174/2018 del 18/07/18 avente a oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia a Giovanni Roberto Parma;

PRECISATO che è stato individuato quale responsabile del procedimento e dell'istruttoria Marco Felisa, referente tecnico per l'istruttoria Alessandra Seregini;

ATTESTATA l'osservanza dei doveri di astensione del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- la L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anti-corruzione

e trasparenza della Città metropolitana di Milano;

- gli artt. 38 e 39 del vigente “Testo unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano, R.G. n.6/2017 del 18/01/17;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n.261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.10/2020 del 21/01/2020 di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2021 (PTPCT 2020-2022)”;
- la delibera del Consiglio metropolitano n.2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati” e successive variazioni;
- la delibera del Consiglio metropolitano n.1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 del D.lgs.267/2000” e successive variazioni;
- il Decreto del sindaco metropolitano R.G. n.60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022”, e successive variazioni, che prevede l’obiettivo 17831 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CDR ST085;

VISTA l’istanza, con allegata documentazione tecnica, presentata da parte delle Società CAP Holding S.p.A. e Core S.p.A. il 11/11/19 (prot. n.266995 del 18/11/19), di Valutazione di Impatto Ambientale e PAU, relativa al progetto di “modifica sostanziale dell’A.I.A R.G. n.14008 del 29/12/16 di Regione Lombardia della Società CORE S.p.A.”, da realizzarsi in Comune di Sesto San Giovanni;

DATO ATTO che il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs n.152/2006, in quanto rientra nella categoria dell’Allegato A della L.R. n.5/2010, al punto n.1) “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, d10 e D11, ed all’allegato C lettera R1, della parte quarta del D.Lgs, n.152/2006”;

EVIDENZIATO che, l’istanza riguarda i seguenti titoli autorizzativi, come indicato nelle RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA allegate al presente atto, parte integrante e sostanziale (All.1):

- Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 23 del D.Lgs n.152/2006, Autorità competente: Città metropolitana di Milano, Settore qualità dell’aria, rumore ed energia;
- Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-quater del D.Lgs n.152/2006, Autorità competente Città metropolitana di Milano, Settore rifiuti e bonifiche, comprensiva del titolo edilizio per la realizzazione delle opere (Permesso di Costruire) ex art.33 L.R. n.12/2005;
- Autorizzazione Paesaggistica, ex D.Lgs. n.42/2004, Autorità competente Città metropolitana di Milano;
- Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.P.R. n.151/2011, Autorità competente Vigli del Fuoco, Comando provinciale di Milano;
- Autorizzazione Unica, ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003, Autorità competente Città metropolitana di Milano;
- Parere riguardo la valutazione ostacoli alla navigazione aerea, Autorità competenti ENAC ed ENAV;
- Nulla osta alla costruzione di elettrodotto interrato, Autorità competente Ministero Sviluppo Economico;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il calendario della procedura:

- l’11/11/19 (prot. n.266995 del 18/11/19), le Società CAP Holding S.p.A. e Core S.p.A. hanno depositato l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di PAU;
- il 26/11/19 (prot. n.36912), è stato trasmesso agli Enti interessati al procedimento l’avviso del ricevimento dell’istanza e la richiesta di verifica adeguatezza e completezza documentale;
- il 30/12/19 (prot. n.305738), è stata trasmessa alle Società proponenti la richiesta integrazioni documentali, ai fini delle completezza e adeguatezza documentale;
- il 30/01/2020 (prot. n.21564), le Società hanno depositato la documentazione integrativa;
- il 3/02/2020 (prot. n.25839), è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e convocata la prima riunione per il giorno 21/02/2020;
- il 5/03/2020 si è tenuto il sopralluogo istruttorio;
- il 6/04/2020 è stata comunicata la sospensione dei termini istruttori, ex art.103 D.L. n.18/2020 “Cura Italia” dal 23/02/2020 al 30/06/2020;
- il 14/07/2020 (prot. n.125666), è stata trasmessa alle Società proponenti la richiesta integrazioni documentali;
- il 31/07/2020 (prot. n.136933), le Società proponenti hanno depositato la documentazione integrativa;
- il 3/08/2020 (prot. n.138060), è stata convocata la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 8/09/2020;
- il 20/10/2020 (prot. n.152362), le Società proponenti hanno depositato volontariamente documentazione integrativa;
- il 20/10/2020 (prot. n.178996), è stata convocata la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 19/11/2020;
- il 3/12/2020 (prot. n.205358), è stata depositato del contributo tecnico scientifico di ARPA;
- il 15/12/2020 (prot. n.211900), è stata convocata la quarta riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 14/01/2021;

- il 18/01/2021 (prot. n.7621), le Società proponenti hanno depositato del progetto adeguato in recepimento agli esiti della Conferenza del 14/01/2021;
- il 10/02/2021 (prot. n.42405), è stato trasmesso da parte del Settore Rifiuti e bonifiche di Città metropolitana di Milano l'Allegato Tecnico AIA;
- il 3/03/2021 (prot. n.36916), è stato trasmesso da parte del Servizio Impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria di Città metropolitana di Milano il contributo istruttorio relativo all'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili (FORSU);

RILEVATE le seguenti sospensioni dei termini:

- dal 26/11/19 (prot. n.279607) al 30/01/2020 (prot. n.21564), per richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità dell'istanza;
- dal 23/02/2020 al 31/05/2020, ex art.103 D.L. n.18/2020;
- dal 14/07/2020 (prot. n.125666) al 31/07/2020 (prot. n.136933) per richiesta integrazioni documentali;
- dal 3/08/2020 (prot. n.138060) al 20/10/2020 (prot. n.178052) per richiesta integrazioni documentali;
- dal 18/01/2021 (prot. n.7621) al 3/03/2021 (prot. n.36916) per completamento raccolta pareri;

ATTESO che la Città Metropolitana di Milano ha proceduto ad effettuare il controllo in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale sulla base degli elaborati predisposti in conformità alla D.G.R. Lombardia n.11317/2010, anche con riferimento alle informazioni previste dall'Allegato IV, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n.152/2006;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.387/2011, "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"; le stesse costituiscono variante allo strumento urbanistico ove necessario con carattere temporaneo con le tempistiche definite dall'autorizzazione medesima;

DATO ATTO che:

- in data 3/02/2020 (prot. n.25839), è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006, espletatasi in quattro riunioni, 21/02/2020, 5/03/2020 (sopralluogo), 8/09/2020, 19/11/2020, 14/01/2021, come meglio specificato nelle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1) e di cui ai relativi verbali agli atti del procedimento;
- gli Enti territoriali e i gestori dei servizi hanno reso le proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 14-bis lettera c) del D.Lgs. n.127/2016, che vengono riportate nell'Allegato RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1) e che tutti i pareri concordano nell'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo;
- nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi svolta il 14/01/2021 si è evidenziato che "visti i pareri e la documentazione agli atti della Conferenza, viste le considerazioni sviluppate nel corso della presente seduta, alla luce di quanto complessivamente emerso, la Conferenza dei Servizi esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo e parere favorevole alla realizzazione ed esercizio del progetto, così come rappresentato negli elaborati agli atti e dalla verifica del recepimento delle condizioni e prescrizioni emerse, riportate nel presente verbale e nei documenti sopra citati.", come da verbale prot. n.22353 del 8/02/2021, unitamente all'acquisizione delle determinazioni e prescrizioni delle amministrazioni interessate, come meglio specificato nelle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1);

RICHIAMATA l'intera documentazione tecnico-amministrativa, compresi gli elaborati progettuali e lo studio d'impatto ambientale e relativi allegati, pubblicati nel sistema informativo lombardo "SILVIA" sotto il codice VIA15MI, a cui si rimanda;

RICHIAMATO in particolare il progetto integrato in relazione agli esiti della Conferenza di Servizio, trasmesso dall'impresa con nota del 18/01/2021, prot. n.7621, ed inviato a tutti i soggetti interessati con nota prot. n.9317 del 20/01/2021, come meglio specificato nelle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1);

AVUTO RIGUARDO a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all'Autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D.Lgs. n.152/2006 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente;

DATO ATTO che l'Impresa Cap Holding S.p.A. in data 18/11/19 (prot. n.266995) ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.4626/2012, trasmettendo alla Città metropolitana di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005" condizione di procedibilità;

DETERMINATO ai sensi della D.G.R. n.19461/2004, in € 927.002,46= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

ATTESO che nel presente Provvedimento confluiscono tutte le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento che ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.127/2016 sono competenti e hanno titolarità decisionale nel procedimento sulle rispettive materie, sia nell'ambito del presente procedimento, sia nelle fasi conseguenti attuative, di esercizio e controllo dell'impianto;

VISTO che, come indicato nella quarta seduta di Conferenza dei servizi tenuta il 14/01/2021, CAP Holding S.p.A. ha acquistato gli asset infrastrutturali di CORE S.p.A., dando compimento a quanto delineato al momento dell'istanza con il preliminare di vendita (elaborato Q-30-054-00);

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società richiedente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori e a trasmettere in data 3/03/2021, prot. n.36291, la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal D.P.R. n.642/72;

RITENUTO PERTANTO di concedere il Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, all'impresa Cap Holding S.p.A., con sede legale in Via del Mulino,2- 20090 Assago (MI), per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "modifica sostanziale dell'A.I.A R.G. n.14008 del 29/12/16 di Regione Lombardia della Società CORE S.p.A.", presso la sede operativa di via Manin181, Sesto San Giovanni (MI), sulla base dell'intera documentazione tecnico-amministrativa pubblicata sul sistema informativo "SILVIA", del parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi, come meglio specificato nelle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1);

## DECRETA

**per le ragioni sopra riportate, e per quanto specificato nelle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1) parte integrante del presente provvedimento, unitamente agli ulteriori 34 allegati di seguito elencati, anch'essi parti integranti del presente provvedimento, di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 comprendente:**

**1. Valutazione di Impatto Ambientale positiva**, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006, fatto salvo il rispetto delle Condizioni Ambientali indicate al capitolo 10 della Relazione istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale (All.2 e All.3) e di seguito indicate:

1.1. In fase di cantiere, adottare scrupolosamente tutte le misure di mitigazione previste nello S.I.A. per il contenimento delle emissioni di polvere e rumore;

1.2. In fase di cantiere, dovranno essere realizzati tutti i presidi previsti per gestire gli eventuali accidentali impatti sulle componenti suolo e acque sotterranee, così come dovranno essere applicate scrupolosamente le relative procedure di sicurezza;

1.3. Prima della completa attivazione dell'impianto, verificare la qualità dell'acqua del fiume Lambro, come ipotizzato nel contributo istruttorio conclusivo di ARPA, effettuando monitoraggio biologico del tratto di corpo idrico interessato dallo scarico;

1.4. In fase di esercizio del depuratore, quantificare e integrare nei dati di autocontrollo tutti i flussi in ingresso e in uscita impianto, come evidenziato nel parere del Servizio acque reflue di Città metropolitana;

1.5. In fase di esercizio dell'inceneritore, mantenere alti livelli di efficienza del combustibile, diminuendo il più

possibile il contenuto di acqua nei fanghi inviati ad incenerimento;

1.6. Effettuare studi specifici volti a realizzare sistemi di produzione di calore, anche alimentati da fonti rinnovabili (pompa di calore), con l'obiettivo di colmare la mancata erogazione del teleriscaldamento, come evidenziato nel parere del Servizio Impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria di Città metropolitana;

1.7. Prima dell'avvio dei lavori, approfondire le valutazioni ecologiche e integrare il Piano di Monitoraggio, come disposto dalle Linee Guida regionali ed evidenziato da ARPA nel proprio contributo istruttorio conclusivo;

1.8. Eseguire scrupolosamente il monitoraggio, come previsto dall'Allegato Tecnico A.I.A. Integrare con i solventi clorurati i set di parametri da ricercare nei piezometri, come ipotizzato nel contributo istruttorio conclusivo di ARPA;

1.9. Sviluppare entro il 2023 e comunque prima dell'attivazione della biopiattaforma, la progettazione definitiva della pista ciclabile, parte delle opere di compensazione concordate e approvate in Conferenza dei Servizi; per la realizzazione dell'opera, entro 90 giorni dall'emissione del PAU, dovrà essere perfezionata una convenzione per definire puntualmente il percorso autorizzatorio e gli impegni reciproci relativi alla realizzazione e gestione dell'opera tra Comune di Milano e CAP Holding.

**2. Autorizzazione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Decreto Regione Lombardia n.14008/2016 del 29/12/2016, relativa all'installazione IPPC ubicata in Sesto San Giovanni (MI) - Via Manin n. 181, per l'attività di cui al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1), di cui al relativo Allegato Tecnico (All.4), approvato in sede di Conferenza di Servizi e alle planimetrie, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Tavola n. Q-30-037-04 - Layout impianto Linea Fanghi - Linea FORSU - datata 15/01/2021 (All.5),
- Tavola n. Q-30-038-04 - Layout impianto Linea scarti alimentari - datata 15/01/2021 (All.6),
- Tavola n. Q-30-039-04 - Layout impianto Linea acque reflue - datata 15/01/2021 (All.7),
- Tavola n. Q-30-036-A - FASE 1 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021 (All.8),
- Tavola n. Q-30-036-B - FASE 2 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021 (All.9),
- Tavola n. Q-30-036-C - FASE 3 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021 (All.10);

L'autorizzazione è subordinata alle condizioni specifiche di cui all'Allegato Tecnico AIA sopra citato, approvato in sede di Conferenza di Servizi, negli elaborati progettuali indicati e al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006 "nel caso in cui le modifiche progettate [...], risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione [...]. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater";

2.2. le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;

2.3. la presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e della L.R. n.12/2005, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;

2.4. tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte alla verifica della loro conformità. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, attuazione dell'articolo 1 della legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2.5. prima della messa in esercizio dell'impianto, così come autorizzato dal presente provvedimento, l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:

- Fase 1:

- autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato come da layout della "Tavola n. Q-30-036-A - FASE 1 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021";
- garanzia finanziaria, determinata in € 927.002,46=. Tale garanzia dovrà essere accettata dalla Città metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal provvedimento e dalla D.G.R. n.7/19461 del 19/11/2004 e dovrà avere durata pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;

- Fase 2:

- autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato come da layout della "Tavola n. Q-30-036-B - FASE 2 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021";
- messa in esercizio dei punti di emissione E3, E4, E5 ed E6;
- comunicazione di inizio monitoraggio dei punti di scarico S2, S3, S4 ed S5 con parametri e frequenze indicati nella tabella F.3.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata ai Vigili del Fuoco per le opere di cui alla presente fase;

- Fase 3:

- comunicazione di fine lavori di approntamento dell'impianto e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato come da layout della "Tavola n. Q-30-036-C - FASE 3 layout impianto scarichi idrici ed emissioni in atmosfera Rev.03 - datata 15/01/2021";
- comunicazione di fine lavori edilizi relativamente a tutte le opere autorizzate col presente provvedimento, così come previsto dal Comune di Sesto San Giovanni;
- messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata ai Vigili del Fuoco;

2.6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. n.19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento;

2.7. il provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

2.8. l'efficacia della presente autorizzazione risulta sospesa fino all'avvenuta accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria prestata;

2.9. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.152/2006, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;

2.10. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;

2.11. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;

2.12. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

2.13. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al D.P.R. n.157/2011, "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n.166/2006;

2.14. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città metropolitana di Milano.

**3. Autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie**, così come stabilito nella Conferenza di servizi e riportato al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1).

**4. Autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2014, così come comunicato alla Conferenza dei servizi dal Servizio Pianificazione paesistica e autorizzazioni della Città metropolitana di Milano con “Determinazioni di competenza in merito all’Autorizzazione paesaggistica” (All.11), a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche della Commissione per il Paesaggio della Città metropolitana di Milano, indicate al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA (All.1)

**5. Autorizzazione per la costruzione ed esercizio, comprese le opere infrastrutturali necessarie, di un impianto di produzione di biometano** alimentato da fonti rinnovabili (FORSU), ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. n.387/2003, da realizzarsi nel Sesto San Giovanni, con i seguenti dati specifici di produzione:

- Portate biometano:
- 275 Nm<sup>3</sup>/h (288,75 Sm<sup>3</sup>/h);
- producibilità annua 2.340.490 Nm<sup>3</sup>/anno (2.468.984 Sm<sup>3</sup>/anno);
- 6.608 Nm<sup>3</sup>/d;
- 80 Nm<sup>3</sup>CH<sub>4</sub>/t FORSU,

così come comunicato dal Servizio Impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria di Città metropolitana di Milano e successivamente trasmesso con nota del 3/03/2021, prot. n.36916 (All.12), e così come definito dal progetto definitivo e relativi allegati tecnici, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 2020\_07-30\_cap\_integrazioni - prot. 9696 (All.13),
- b-20-001-02\_relazione tecnica linea forsu (All.14),
- D-40-068-01\_Impianto biometano - Progetto (All.15),
- G-20-001-01 (All.16),
- G-20-005-01 (All.17),
- G-20-006-00 (All.18),
- G-20-012-01 (All.19),
- G-20-013-00 (All.20),
- P-30-030-00\_Relazione tecnica prevenzione incendi (All.21),
- P-30-031-00\_planimetria generale (All.22),
- P-30-032-00\_Layout distributore biometano (All.23),
- Q-20-121-00 Scheda tecnica prestazionale impianto abbattimento H<sub>2</sub>S (All.24),
- Q-20-122-00 Scheda tecnica prestazionale impianto abbattimento NH<sub>3</sub> (All.25),
- Q-30-069-00-Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (All.26),
- Q-30-090-01 Dichiarazione di impegno alla dismissione (All.27),
- Q-30-107-00 Capitolato speciale di appalto, progettazione definitiva - Criteri di aggiudicazione (All.28),
- Q-30-144-00 Nota Milano Serravalle Prot. 20\_19354 del 01.10.2020 (All.29),
- Q-30-149-00 Offerta tecnico-economica Green Fuel Company S.p.A. (All.30),
- Q-30-150-00 Scheda tecnica upgrading (All.31).

FATTO PRESENTE CHE:

5.1. Le opere per la realizzazione dell’impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Le stesse costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente;

5.2. La sopracitata variante allo strumento urbanistico è da considerarsi temporanea cioè da intendersi per il solo periodo di esistenza dell’impianto autorizzato;

5.3. La Società CAP HOLDING S.p.A., dovrà corrispondere al Settore Qualità dell’aria rumore ed energia della Città metropolitana di Milano, come previsto al punto 13.1 lettera j) del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, all’atto di avvio dei lavori una cauzione, calcolata secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. n.3298/2012, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione dell’impianto e di tutte le opere connesse infrastrutturali e delle opere di messa in pristino, da prestare a favore della Città metropolitana di Milano Settore Qualità dell’aria rumore ed energia mediante fidejussione bancaria o assicurativa, secondo l’importo indicato nel piano di dismissione dell’impianto presentato: la cauzione dovrà essere rivalutata, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni e dovrà essere predisposta in conformità allo schema approvato dalla Regione Lombardia con D.D.S. del 19/12/2014 n. 12478;

5.4. A seguito del rilascio della presente autorizzazione, tutti gli oneri diretti o indiretti connessi ad eventuali attività espropriative necessarie, saranno a carico della Società CAP HOLDING S.p.A.;

5.5. Ultimato l’intervento di realizzazione dell’impianto, la Società dovrà inviare alla Città metropolitana di Milano - Settore Qualità dell’aria rumore ed energia, copia della comunicazione di fine attività presentata al Comune di Sesto San Giovanni nonché copia della certificazione di agibilità rilasciata dal Comune medesimo;

5.6. L’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, sul cui territorio ricade l’intervento, nell’ambito dei poteri



previsti dall'art. 27 del D.P.R. n.380/2001, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato e al controllo del corretto ripristino ambientale del sito;

5.7. A cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni dell'insediamento, tenendo conto che:

5.7.1. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

5.7.2. prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il piano di dismissione dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura / smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

5.8. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

5.9. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente;

5.10. All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia;

5.11. La Società CAP HOLDING S.p.A. dovrà rispettare le prescrizioni indicate al capitolo 5.6 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1) formalizzate nell'ambito delle Conferenza dei servizi dal Servizio Impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria della Città metropolitana di Milano con nota prot. n.196717 del 18/11/2020, (All.32).

**6. Nulla osta costruzione elettrodotta**, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n.259/2003, così come comunicato alla Conferenza dei servizi dal Servizio Impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria di Città metropolitana di Milano dalla Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello sviluppo economico (All.33). L'autorizzazione è subordinata alle prescrizioni tecniche indicate al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1).

**7. Certificato di Prevenzione Incendi**, ai sensi del D.P.R. n.151/2011, così come comunicato alla Conferenza di servizi, con "parere di conformità, condizionato, alla normativa di sicurezza vigente, espresso dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano (Prot. n.00001111 del 10-01-2020, All.34). L'autorizzazione è subordinata alle prescrizioni tecniche indicate al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1).

**8. Parere riguardo la valutazione ostacoli alla navigazione aerea**, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del C.d.N., così come comunicato alla Conferenza di servizi da ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile con "Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" (ENAC-TNO-28/02/2020-023268, (All.35) e indicato al capitolo 5 delle RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA (All.1).

#### **EVIDENZIATE ALTRESÌ LE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- Sono fatti salvi eventuali ulteriori assenti, comunque denominati non ricompresi nell'istanza in oggetto, demandati ai Soggetti competenti ed in particolare all'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, per quanto di competenza in materia di progettazione esecutiva dell'intervento e per le parti di progetto non autorizzate nel presente PAU, ma approvate dalla Conferenza dei servizi ai soli fini della Valutazione di Impatto Ambientale, quali ad esempio le opere

compensative esterne al perimetro dell'impianto;

- Tutte le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni durante la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in oggetto, sono in capo alle singole amministrazioni coinvolte nel presente procedimento per le proprie specifiche competenze autorizzative, secondo quanto previsto dalla normativa;
- I rinnovi o le eventuali modifiche dei titoli compresi nel presente PAU dovranno essere richiesti ai rispettivi Enti competenti, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006;
- La presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art.29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale.

**E INFORMA CHE:**

ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano (indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del Servizio intranet, protezione dati e progetti innovativi (indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it);

Il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, viene notificato a CAP Holding S.p.A., sede legale in Via del Mulino, 2, 20090 Assago (MI) e a tutti i soggetti interessati alla Conferenza dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano.

Si ricorda infine che in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

*Il Direttore del Settore  
Qualità dell'aria, rumore ed energia  
(Giovanni Roberto Parma)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate